

# ANTIRICICLAGGIO NEGLI STUDI LEGALI

*Breve panoramica sulla normativa  
antiriciclaggio: le nuove disposizioni*

*Antiriciclaggio negli Studi Legali: novità e prospettive  
Verona 16.12.2021*

1

La cornice normativa internazionale in materia di antiriciclaggio è costituita da un'articolazione di fonti rappresentata da standard internazionali, norme europee e convenzioni internazionali.

Gli International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation, elaborati dal GAFI e compendati in quaranta Raccomandazioni, rappresentano i principi fondamentali in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo che i paesi sono chiamati a recepire nel contesto dei rispettivi ordinamenti giuridici, amministrativi e finanziari.

**Le Raccomandazioni del GAFI (Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale)**, interamente riviste nel 2012 e regolarmente aggiornate, sono accompagnate da "Note Interpretative" e da un "Glossario" di definizioni che ne formano parte integrante. Le Raccomandazioni definiscono un quadro globale e coerente di misure per combattere il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo.

In particolare, nelle Raccomandazioni viene adottato un approccio basato sul rischio (risk-based approach): la considerazione del rischio informa infatti l'assetto regolamentare, l'azione delle Autorità, la compliance dei soggetti obbligati. Fondamento di tale approccio è lo svolgimento di una accurata valutazione del rischio (risk assessment) nazionale su base periodica

Tra gli elementi degni di nota introdotti con la revisione del 2012 rilevano anche l'ampliamento dell'ambito dei reati-presupposto del riciclaggio, che include anche le violazioni fiscali, e l'affinamento degli obblighi preventivi di adeguata verifica della clientela, volto a chiarirne le modalità di adattamento alle caratteristiche del rischio e a rafforzarne l'intensità nei casi di maggiore esposizione

Nel corpo delle Raccomandazioni sono compendiate anche gli standard per il contrasto al finanziamento del terrorismo, introdotti nel 2001, oltre a misure specifiche per fronteggiare il finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa, in conformità alle Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Tra i temi fondamentali delle Raccomandazioni figura anche il ruolo delle Financial Intelligence Unit (FIU) a livello nazionale e l'importanza dei meccanismi della collaborazione internazionale tra queste.

Le regole dell'Unione Europea in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo hanno recepito, nel tempo, l'evoluzione dei principi internazionali, con l'obiettivo di realizzare un ambiente normativo armonizzato tra gli Stati membri. L'impegno antiriciclaggio europeo risale ai primi anni '90 e si è riflesso, nel corso del tempo, in cinque Direttive :

- ▶ La **prima direttiva, n. 91/308/CE**, recepita in Italia con la legge n. 197 del 1991, ha introdotto l'obbligo delle "registrazioni" antiriciclaggio.
- ▶ La **seconda direttiva, n. 2001/97/CE**, recepita in Italia con la legge n. 56 del 2004, ha esteso gli obblighi antiriciclaggio ai "professionisti".
- ▶ La **terza direttiva, n. 2005/60/CE**, recepita in Italia con il d.lgs. 231 del 2007 ha introdotto un nuovo approccio alla prevenzione e contrasto del riciclaggio basato, anche, sulla "collaborazione attiva" di banche, intermediari finanziari, assicurazioni e professionisti nella prevenzione del riciclaggio.
- ▶ La **quarta direttiva, n. 2015/849/CE**, recepita in Italia con il d.lgs 90 del 2017, ha esteso gli obblighi antiriciclaggio ai "professionisti".
- ▶ La **quinta direttiva, n. 2018/843/CE**, recepita in Italia con il d.lgs. 125 del 2019, ha esteso gli obblighi antiriciclaggio ai "professionisti".

▶ *Antiriciclaggio negli Studi Legali: novità e prospettive*  
▶ *Verona 16.12.2021*

**MISSION  
D.LGS.  
n. 90/2017  
IV  
DIRETTIVA**

*1. CONFERMATA LA CENTRALITA' DELLA FINANCIAL INTELLIGENCE UNIT (FIU), RAFFORZA PREROGATIVE E NE AMPLIA LE FUNZIONI*

*2. AMPLIATE E RIVISTE LE REGOLE SULLA COLLABORAZIONE INTERNAZIONALE, PREVENENDO RISPOSTE BREVI A RICHIESTE DA PARTE DELLA FIU A PRESCINDERE DA DIFFERENZE LEGISLATIVE DEI STATI MEMBRI.*

*3. INTRODUZIONE DI UN OBBLIGO DI «SCAMBIO AUTOMATICO» DI SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE CHE PRESENTANO CRATTERISTICHE FRONTALIERE, LE FIU DEI STATI MEMBRI DEVONO SCEGLIERARE PRONTAMENTE LE OPERAZIONI (SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI 'CROSS BORDER')*

*4. APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO PER LA DEFINIZIONE DEI PRESIDI DI PREVENZIONE E CONTRASTO SU DIVERSI LIVELLI COMPLEMENTARI. L'ANALISI EFFETTUATA IN CIASCUN DEGLI STATI MEMBRI ATTRAVERSO '**NATIONAL RISK ASSESSMENT**' AFFIANCATO DA UN ESERCIZIO SOVRANAZIONALE COORDINATO DALLA CE '**SUPERANATIONAL RISK ASSESSMENT**'*



## **Principali novità introdotte dalla direttiva n. 2015/849/CE, recepita in Italia con il d.lgs. n. 90/2017 (la cosiddetta IV direttiva antiriciclaggio)**

**Titolare effettivo:** per agevolare l'identificazione del titolare effettivo, cioè della persona fisica che ha l'effettivo controllo dell'impresa o società, viene istituito il registro dei titolari effettivi delle persone giuridiche e i trust presso il registro delle imprese.

**Definizione di persona politicamente esposta:** si estende la definizione di persona politicamente esposta, ha colmato l'incertezza per il professionista sul momento in cui deve espletare obblighi rafforzati di adeguata verifica nei confronti della clientela

**Semplificazione Antiriciclaggio 2017 per i professionisti:** la normativa prevede che il professionista possa effettuare la segnalazione all'UIF o al Consiglio dell'Ordine professionale. Tuttavia, per gli stessi permane l'obbligo di registrazione della clientela antiriciclaggio.

**Operazioni sospette:** il divieto di compere operazioni sospette di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, finché non sia effettuata la relativa segnalazione all'Unità di Informazione Finanziaria.

**Modifica del sistema sanzionatorio:** il regime sanzionatorio antiriciclaggio 2017 è più mite e idoneo a garantire una proporzionalità tra il fatto illecito e l'entità della violazione.

**Funzione di controllo:** Potenziamento dei poteri in funzione antiriciclaggio riservati alla Direzione Investigativa Antimafia e la Nucleo operativo Guardia di Finanza

Principali  
novità

**MISSION**  
**D.LGS.**  
**n. 125/2019**  
**V**  
**DIRETTIVA**

*1. AMPLIA L'AMBITO DEI SOGGETTI OBBLIGATI, INCLUDENDOV I OPERATORI IN VALUTE VIRTUALI*

*2. PREVEDE REGOLE PIU' DETTAGLIATE PER L'ADEGUATA VERIFICA, A FRONTE SOPRATTUTTO DEI RISCHI CONNESSI ALL'USO DI CARTE PREPAGATE ED A CONTROPARTIDI PAESI ALTO RISCHIO*

*3. ESTENDE LE MISURE DI TRASPARENZA DELLA TITOLARIETA' EFFETTIVA DI SOCIETA' E TRUST PREVEDENDO L'ISTITUZIONE DI REGISTRI NAZIONALI AMPIAMENTE ACCESSIBILI ED INTERCONNESSI*

*4. RAFFORZA I POTERI DELLE FIU PER L'ANALISI DOMESTICA E LA COLLABORAZIONE. VIENE ATTRIBUITA ALLA COMMISSIONE EUROPEA IL COMPITO DI VALUTARE L'EFFICACIA DELLA COOPERAZIONE TRA LE FIU DELL'UNIONE E PROPORRE L'ISTITUZIONE DI UN 'MECCANISMO DI COORDINAMENTO E SUPPORTO'*



## *Principali novità introdotte dalla direttiva, n. 2018/843/CE, recepita in Italia con il d.lgs. 125 del 2019 (la cosiddetta V direttiva antiriciclaggio)*

### **Principali novità**

**Ambito di applicazione:** *Revisione di alcune definizioni normative, introduzione di nuovi soggetti obbligati ed estensione del perimetro di applicazione degli obblighi di adeguata verifica*

**Ruolo delle Autorità di Vigilanza:** *definizione di nuove modalità di cooperazione tra le Autorità di vigilanza degli Stati membri nonché estensione dei poteri attribuiti alle Autorità a livello nazionale*

**Aspetti a livello di Gruppo:** *estensione degli adempimenti da rispettare da parte di gruppi operanti a livello internazionale*

**Titolare effettivo:** *nuove modalità di identificazione del titolare effettivo e di gestione del Registro delle imprese contenenti informazioni relative alla titolarità effettiva*

**Misure rafforzate di adeguata verifica:** *Modifica del perimetro di applicabilità degli obblighi ed estensione degli adempimenti in caso di rapporti continuativi ed operazioni che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio*

**Operatività a distanza:** *Nuovi strumenti e modalità di gestione degli adempimenti in caso di operatività a distanza*

**Distributori ed esercenti di gioco:** *Istituzione e gestione di un registro informatizzato*





## Il D.Lgs. 125/2019 a recepimento della Direttiva (UE) 2018/843, La nuova V Direttiva dell'Unione Europea

*La vigente disciplina relativa agli obblighi antiriciclaggio ha recentemente subito una importante modifica a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il 26 ottobre 2019, del D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125 . Invero, in ossequio al dovere di recepimento dell'Italia della Direttiva (UE) 2018/843, c.d. V Direttiva, è stato profondamente rimodellato il previgente impianto del D.Lgs. 231/2007 e del D.Lgs. 90/2017.*

*Il main goal del Legislatore eurounitario è quello di tracciare con ampio grado di certezza i flussi finanziari nell'ottica dell'azione di contrasto al riciclaggio di denaro di illecita provenienza e di finanziamento del terrorismo.*

## Le principali modifiche della D.Lgs. 125/2019 ‘V Direttiva’.....

*A) Sono aumentati i soggetti obbligati a conformarsi agli obblighi antiriciclaggio, che ora ricomprendono anche:*

-  *i prestatori di servizi di cambio tra valute virtuali e legali;*
-  *i prestatori di servizi di portafoglio digitale;*
-  *i galleristi;*
-  *i gestori di case d’asta e gli antiquari.*

*Da questo punto di vista, l’Italia aveva già ricompreso tra i soggetti obbligati, con il d.lgs. n. 90 /2017, “i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale, limitatamente allo svolgimento dell’attività di conversione di valute virtuali da ovvero in valute aventi corso forzoso”*

*Ora, a livello europeo, con la V direttiva tra i soggetti obbligati sono stati ricompresi anche le persone che commerciano opere d’arte o che agiscono in qualità di intermediari nel commercio delle stesse, anche quando tale attività è effettuata da gallerie d’arte e case d’aste, nel caso in cui il valore dell’operazione o di una serie di operazioni legate tra loro sia pari o superiore a 10.000 euro.*

*Tali obblighi sono previsti anche per le “Criptovalute”*

## Le principali modifiche della D.Lgs. 125/2019 ‘V Direttiva’...

### *B) Carte prepagate.*

*Con la V direttiva antiriciclaggio sono state ridotte le soglie preesistenti per l'uso delle carte prepagate senza l'obbligo di procedere ad adeguata verifica della clientela, passando dagli attuali 250 a 150 euro.*

### *C) Persone politicamente esposte (PPE):*

*La V direttiva introduce il nuovo articolo 20 bis alla IV direttiva, stabilendo che “Ogni Stato membro pubblica e aggiorna un elenco indicante esattamente le funzioni che, in base alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali, sono considerate importanti cariche pubbliche ai fini dell'articolo 3, punto 9 [vale a dire la disposizione che individua quali persone considerare “politicamente esposte”]. Gli Stati membri richiedono a ciascuna organizzazione internazionale accreditata nel loro territorio di pubblicare e aggiornare un elenco delle importanti cariche pubbliche presso tali organizzazioni internazionali ai fini dell'articolo 3, punto 9. Tali elenchi sono inviati alla Commissione e possono essere resi pubblici”. Tale previsione vorrebbe dire, stando alla lettera della legge, che entro il 10.01.2020 l'Italia dovrà predisporre un elenco pubblico delle cariche ricoperte dalle “persone politicamente esposte”*

## Le principali modifiche della D.Lgs. 125/2019 'V Direttiva'...

### *D) Informazioni sulla titolarità effettiva*

*La V direttiva modifica l'art. 30 della IV direttiva antiriciclaggio prescrivendo che le informazioni inserite nel registro delle persone giuridiche – che non è ancora stato introdotto in Italia – siano accessibili anche al pubblico, e non solo ai portatori di legittimi interessi. In particolare, la V direttiva modifica il comma 5 dell'art. 30 della IV direttiva nel modo seguente: “Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sulla titolarità effettiva siano accessibili in ogni caso:*

*1 - alle autorità competenti e alle FIU, senza alcuna restrizione;*

*2 - ai soggetti obbligati, nel quadro dell'adeguata verifica della clientela a norma del capo II;*

*3 - al pubblico (Le persone di cui alla lettera c) hanno accesso almeno al nome, al mese e anno di nascita, al paese di residenza e alla cittadinanza del titolare effettivo così come alla natura ed entità dell'interesse beneficiario detenuto).*

*Gli Stati membri possono, alle condizioni stabilite dal diritto nazionale, garantire l'accesso a informazioni aggiuntive che consentano l'identificazione del titolare effettivo. Tali informazioni aggiuntive includono almeno la data di nascita o le informazioni di contatto, conformemente alle norme sulla protezione dei dati”*

In ottemperanza alle previsioni della quarta e della quinta Direttiva antiriciclaggio, il 24 luglio 2019 la Commissione Europea ha approvato e pubblicato quattro Rapporti sul sistema antiriciclaggio:

1. Il Rapporto sulla nuova valutazione sovranazionale dei rischi
2. Il Rapporto sulle caratteristiche delle attività e della collaborazione delle FIU e sul "Meccanismo europeo di supporto e coordinamento"
3. Il Rapporto su casi di riciclaggio che hanno coinvolto banche di alcuni paesi dell'Unione
4. Il Rapporto sulla interconnessione dei registri nazionali dei conti bancari

## IL RAPPORTO SULLA NUOVA VALUTAZIONE SOVRANAZIONALE DEI RISCHI

*La nuova Valutazione sovranazionale dei rischi riesamina i rischi individuati nel primo esercizio per valutarne la persistenza alla luce delle raccomandazioni formulate e delle misure applicate dagli Stati membri; la valutazione individua inoltre nuovi fattori di rischio di portata sovranazionale.*



## IL RAPPORTO SULLE CARATTERISTICHE DELLE ATTIVITA' E DELLA COLLABORAZIONE DELLE FIU (Financial Intelligence Unit) E SUL MECCANISMO EUROPEO DI SUPPORTO

L'analisi si articola su quattro temi principali:

- 1) collaborazione tra FIU europee e FIU di paesi terzi;
- 2) collaborazione tra FIU dell'Unione;
- 3) compiti del meccanismo europeo;
- 4) possibile ruolo delle FIU e del meccanismo nello svolgimento di controlli.

L'azione del meccanismo dovrebbe sviluppare le competenze già attribuite alla Piattaforma delle FIU dell'Unione, concentrandosi sulle aree di criticità individuate e sulle conclusioni e proposte formulate nel Mapping exercise (*Mapping Exercise and Gap Analysis on FIU's Powers and Obstacles for Obtaining and Exchanging Information*).

## IL RAPPORTO SUI CASI DI RICICLAGGIO CHE HANNO COINVOLTO BANCHE DI ALCUNI PAESI DELL'UNIONE

*Il Rapporto su casi di riciclaggio che hanno coinvolto banche di alcuni paesi dell'Unione esamina le cause dell'inefficacia dei controlli ed elabora proposte per una maggiore armonizzazione delle regole antiriciclaggio e per una migliore collaborazione tra supervisori e tra questi e le FIU ( in Italia UIF Unità d'Informazione Finanziaria)*

## IL RAPPORTO SULLA INTERCONNESSIONE DEI REGISTRI NAZIONALI DEI CONTI BANCARI

*Il Rapporto sulla interconnessione dei registri nazionali dei conti bancari è volto a individuare soluzioni per l'accesso integrato in ogni Paese membro alle informazioni contenute nei diversi registri per l'individuazione di rapporti finanziari nell'intera Unione dei vari soggetti coinvolti*

## Ulteriori fonti normative europee contribuiscono a delineare un quadro organico di misure antiriciclaggio:

- ▶ La **Regolamento UE/2018/1672** amplia le misure volte al monitoraggio del trasporto transfrontaliero al seguito di denaro contante, nonché alla condivisione e all'utilizzo delle relative informazioni. Nella nuova disciplina le autorità competenti (di regola le Dogane) sono tenute a trasmettere alla FIU del rispettivo paese con cadenza quindicinale le dichiarazioni (relative al trasporto di valori di importo pari o superiore a 10.000 euro; la dichiarazione riguarda sia il contante tradizionale sia strumenti ulteriori quali carte di pagamento e altri mezzi idonei a incorporare valore liquido. Oltre alle dichiarazioni, vanno trasmesse alla FIU le informazioni relative a casi di sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo riscontrati dalle autorità doganali, senza limiti di soglia, nonché a ipotesi di violazione dell'obbligo di dichiarazione emerse nel corso dei controlli.
- ▶ La **Direttiva UE/2019/1153** concernente scambi informativi tra le FIU, Organi investigativi nazionali e Europol, prevede che le FIU possano rendere disponibili proprie informazioni a organi investigativi e debbano avere il potere di acquisire informazioni investigative da autorità di polizia.
- ▶ Le **modifiche al regolamento UE/2010/1093** concernente l'European Banking Authority (EBA), pur confermando la competenza nazionale nei controlli antiriciclaggio, affidano all'EBA nuove competenze per lo svolgimento di valutazioni sulle autorità di vigilanza nazionali; l'esercizio di azioni di enforcement e sanzione; l'applicazione di poteri di **binding mediation**; l'esercizio di poteri sostitutivi in caso di inerzia dei supervisori nazionali; l'elaborazione di linee guida per favorire i controlli e sviluppare la collaborazione.

## Eventuli domande

*Il Rapporto sulla interconnessione dei registri nazionali dei conti bancari è volto a individuare soluzioni per l'accesso integrato in ogni Paese membro alle informazioni contenute nei diversi registri per l'individuazione di rapporti finanziari nell'intera Unione dei vari soggetti coinvolti*

***GRAZIE MILLE PER L'ASCOLTO  
BUON LAVORO***

*Avv. Denis De Marchi*

*Antiriciclaggio negli Studi Legali: novità e prospettive  
Verona 16.12.2021*

21